



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
TUTELA IL COMPARTO ORO

Partecipante



## **CAMERA DEI DEPUTATI**

### **COMMISSIONI RIUNITE II^ GIUSTIZIA E VI^ FINANZE**

Schema di Decreto Legislativo recante “*adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672*”

**(Atto del Governo n. 194)**

**Roma/Milano – 9 ottobre 2024**

A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro

**Memorie (Atto del Governo n. 194)**

*Dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O.*



Ill.mi On. Deputati,

si ringraziano a nome di tutta l'Associazione, gli Onorevoli, Presidenti e Relatori, e le Commissione riunite per l'opportunità concessa ad A.N.T.I.C.O. di fornire il presente contributo ai fini dell'esame sullo schema di Decreto Legislativo per l'adeguamento della disciplina valutaria nazionale al Regolamento Europeo 2018/1672, in materia di controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante (Atto del Governo n° 194), nell'ambito di riferimento alla modifica della Legge n. 7/2000.

A.N.T.I.C.O. (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro) è un Associazione di categoria **Partecipante del Consiglio OAM** (Organismo Agenti e Mediatori) in rappresentanza degli iscritti al Registro Operatori Compro Oro di cui all'articolo 3 del D.lgs n° 92/2017, nonché Centro Studi Normative del settore dell'oro, dei metalli preziosi e degli oggetti preziosi. Opera da anni su tutto il territorio nazionale, anche con la finalità prioritaria di migliorare l'approccio applicativo delle leggi che impattano sull'operatività delle aziende appartenenti all'intera filiera aurifera, attraverso la costante interlocuzione con le Primarie Istituzioni e Autorità di riferimento per il settore specifico.

\*\*\*\*\*

L'adeguamento normativo contenuto nello Schema di Decreto in esame è finalizzato ad implementare un sistema di controllo sul denaro contante che tiene conto dell'evoluzione dei rischi all'interno del mercato unico e del coordinamento con precipue disposizioni in materia antiriciclaggio stabilite dal D.lgs n° 231/07. Il tutto, anche alla luce dell'equiparazione merceologica dell'oro<sup>1</sup> al richiamato denaro contante, sancita dal Regolamento UE 2018/1672.

Da tanto, quindi, la necessità di prevedere, nell'ambito del processo di aggiornamento della disciplina valutaria oggetto dell'Atto di Governo n° 194, anche un intervento di modifica

---

<sup>1</sup> Monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti, sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%



alle disposizioni contenute nella Legge n° 7/2000 in materia di commercio di oro; attività ad oggi riservata agli Operatori Professionali in Oro quali soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio stabilite dal Decreto Legislativo n° 231/07.

In particolare, la Legge di Delega n° 15 del 21 febbraio 2024, invoca un necessario intervento di modifica alla suddetta Legge Oro (L. n° 7/2000), anche al fine di evitare una sostanziale sovrapposizione degli obblighi dichiarativi ivi contenuti con quelli stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di controlli sul denaro contante nei passaggi transfrontalieri.

Tale riforma, inoltre, consente di giungere ad un processo di rinnovamento della Legge n° 7/2000, che mostrava ormai da anni i segni del tempo e che necessitava di un sostanziale allineamento, sia all'attuale contesto operativo degli Operatori Professionali in Oro, sia all'evoluzione del mercato dell'oro, la cui cultura, negli ultimi tempi, sta riscontrando una graduale diffusione e consolidamento a livello sociale, economico e finanziario.

È di tutta evidenza, infatti, che la recente enfaticizzazione del mercato dell'oro quale strumento di riserva di valore e bene rifugio, giusto effetto che trova alcune delle sue radici nella configurazione geo politica globale e nella congiuntura internazionale, abbinata all'evoluzione delle sue dinamiche commerciali, alle tendenze dei consumatori e del mercato in generale, non poteva non indurre il Legislatore a riallineare le disposizioni normative specifiche a partire da quelle contenute nella Legge n° 7/2000.

Ciò illustrato e per quanto di competenza di codesta Associazione, si forniscono di seguito alcune osservazioni tecniche sulle modifiche alla citata Legge oro previste dallo schema di Decreto Legislativo in oggetto, nonché ulteriori proposte emendative che la medesima Associazione ha individuato a seguito di uno studio approfondito sugli impatti applicativi della disciplina de quo in capo ai relativi soggetti obbligati.

In primo luogo, a parere delle scrivente, risulta necessario introdurre una modifica all'articolo 1, comma 11 della Legge n° 7/2000, al fine di rimuovere ogni eventuale



divergenza interpretativa anche da parte delle Autorità preposte alla Pubblica Sicurezza, nonché di superare le **criticità operative** che tali interpretazioni possono causare in capo agli Operatori Professionali in Oro.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 11 della Legge n° 7/2000 prevede testualmente quanto segue: *“Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro”*, ossia le disposizioni contenute nel c.d. “T.U.L.P.S.” R.D. n° 773/1931.

È doveroso evidenziare che il citato Testo Unico disciplina esclusivamente il commercio, la fabbricazione e la mediazione di **oggetti preziosi** (non di oro industriale o da investimento – rif. legge 7/2000) sia nuovi che usati, prevedendo, altresì, per l'esercizio di tali attività, il possesso di un'apposita Licenza rilasciata dal Questore territorialmente competente così come stabilito dall'articolo 127.

Una definizione più aggiornata di **oggetti preziosi** riconducibili alla disciplina T.U.L.P.S., è stata fornita dall'articolo 1 comma 1, lettera m) del D.lgs n° 92/2017 (recante la disciplina per l'attività di compro oro). Secondo tale articolo, per oggetti preziosi si intendono gli oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella **forma del prodotto finito o di gioielleria**, ovvero nella forma di rottame cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico.

Si ricava, quindi, che gli oggetti preziosi in commento, per il cui commercio è necessario il possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S. sono integralmente sottratti dalla disciplina della Legge n° 7/2000, che, invece, regola esclusivamente il commercio di oro inteso come **oro da investimento** (sotto forma di lingotti, placchette e monete), **e/o materiale d'oro ad uso industriale** (come ad esempio semilavorati auriferi, materia prima aurifera grezza, verghe, granuli, pani e altro similare).

Asserita l'esclusiva applicabilità delle disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai soli “oggetti preziosi” e non anche all'oro da investimento e/o



materiale d'oro di cui alla Legge n° 7/2000, è di tutta evidenza che con il termine “**ORO**” indicato all'articolo 1, comma 11, della medesima Legge, il Legislatore volesse intendere “oggetti preziosi”. Di conseguenza la frase “*continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro*” sta a significare che gli obblighi TULPS per il commercio di oggetti preziosi restano invariati.

Proprio per questo, si riscontra che svariate Questure operanti sul territorio nazionale nello svolgere l'esercizio delle proprie funzioni, nel richiamare l'articolo 1, comma 11 della Legge n° 7/2000, richiedono agli Operatori Professionali in Oro, dediti al commercio di oro da investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della medesima Legge n° 7/2000, il possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza ex articolo 127 del R.D. n° 773/1931 che, a ragion veduta, è prevista per il commercio di soli oggetti preziosi.

Inoltre, la non puntuale equiparazione dell'oro da investimento agli oggetti preziosi, ricavata dalle predette prescrizioni assunte dalle Autorità di P.S., nonché le diverse disposizioni normative che regolamentano i due ambiti, creerebbero squilibri anche in termini di corretto assolvimento delle disposizioni in materia antiriciclaggio da parte dei relativi operatori in oro e in oggetti preziosi. Difatti, il commercio di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000 è sottoposto al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio contenute nel D.lgs n° 231/07; mentre, il commercio di oggetti preziosi usati (c.d. attività di compro oro), è soggetto alle prescrizioni normative antiriciclaggio sancite dal D.lgs n° 92/2017.

Alla luce del suddetto scenario, quindi, gli Operatori Professionali in Oro che esercitano il commercio di oro da investimento potrebbero essere spinti ad adottare, erroneamente, le misure antiriciclaggio previste, dal Decreto Legislativo n° 92/2017, per la compravendita di oggetti preziosi usati; misure che, pur ispirandosi ai principi di trasparenza e tracciabilità su cui si poggia il D.Lgs n° 231/07, formano un regime sostanzialmente semplificato e meno approfondito nella valutazione dei rischi connessi al commercio di oro da investimento.



Per tutto quanto avanti rappresentato, dunque, si ritiene di fondamentale importanza prevedere, nell'ambito delle modifiche alla Legge n° 7/2000 in esame, la **sostituzione, all'articolo 1, comma 11, del termine "oro" con "oggetti preziosi"**.

In materia di obblighi dichiarativi per le operazioni in oro, invece, lo Schema di Decreto Legislativo in commento, pur allineando le soglie rilevanti per le specifiche comunicazioni agli importi dichiarativi stabiliti dalla disciplina valutaria, e introducendo precise indicazioni operative legate al cumulo delle operazioni in oro ai fini dichiarativi, ivi compresi i casi di esonero laddove ricorrano i presupposti per la dichiarazione sul denaro contante, **non contempla alcun riferimento alle modalità dichiarative** connesse alle operazioni in oro effettuate attraverso **schemi contrattuali molto diffusi**, già da tempo nel settore di specie, **a partire dall'acquisto di oro fisico da investimento mediante i c.d. "piani d'accumulo"**.

Alla luce dell'evoluzione del mercato dell'oro e dell'accresciuta attrattività dello stesso come strumento di investimento, di diversificazione patrimoniale e, soprattutto, di riserva di valore, infatti, molte società operanti nel settore specifico si sono adoperate nell'adozione delle richiamate prassi operative al fine di ottimizzare le proprie opportunità di business.

In particolare, tale prassi operativa e commerciale si basa su un contratto in forza del quale un soggetto (prevalentemente risparmiatore privato), assume l'impegno ad acquistare da un Operatore Professionale in Oro una certa quantità di oro fisico sotto forma di lingotti, attraverso singoli versamenti mensili in danaro sino al raggiungimento della quantità obiettivo finale definita nel contratto stesso.

Pertanto, l'acquisto di oro fisico da investimento mediante piani di accumulo, può far scattare l'obbligo di dichiarazione alla UIF laddove la quantità obiettivo effettivamente trasferita abbia un valore pari o superiore a € 10.000,00; il tutto, sollevando oggettive



perplessità legate alle modalità e alle tempistiche di effettuazione della medesima dichiarazione tenuto conto della periodicità e cumulabilità dei singoli trasferimenti di oro.

A fronte di tutto ciò, considerato che la sostanziale finalità delle dichiarazioni in oro è quella di rendere edotta l'Amministrazione dello Stato circa le effettive cessioni traslative della proprietà di oro, si intravede la necessità di prevedere un'ulteriore modifica alla Legge n° 7/2000 secondo cui, nei casi in questione, la dichiarazione in oro venga trasmessa entro il mese successivo da quello in cui il cumulo dei versamenti mensili abbia effettivamente superato la soglia rilevante di € 10.000,00. Tanto, sottolineando la sostanziale necessità di fornire agli Operatori interessati tutti gli strumenti utili allo svolgimento delle attività in un modo più conforme alle finalità della normativa in esame.

Necessiterebbe, altresì, di un intervento di modifica con mere finalità esplicative, il comma 3 dell'articolo 1 della Legge n° 7/2000 così come riportato nella sua formulazione aggiornata. In particolare secondo tale comma l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), da soggetti in possesso di specifici requisiti giuridico legali.

In base al tenore letterale del comma 3, infatti, emergono non poche perplessità circa la **reale configurazione del commercio di oro per conto terzi**, alla luce delle diverse prassi operative e modelli organizzativi adottati nel settore di specie per l'effettuazione delle operazioni tipiche.

A tal proposito, quindi, sarebbe opportuno definire al comma 3 dell'articolo 1 della Legge n° 7/2000, le **fattispecie operative riconducibili alle più idonee disposizioni civilistiche vigenti** che configurerebbero la reale esecuzione del commercio di oro per conto terzi. Tanto, infatti, consentirebbe di inquadrare con esattezza le effettive ricadute normative previste dalla Legge n° 7/2000 in capo ai relativi soggetti interessati.



Da ultimo si prende atto della migrazione dell'Elenco degli Operatori Professionali in Oro da Bankitalia all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) attraverso la creazione di una sezione, nel Registro degli Operatori Compro Oro di cui al D.lgs n° 92/2017 tenuto dal medesimo Organismo, al quale sono obbligati ad iscriversi i soggetti dediti alla compravendita e/o permuta di oggetti preziosi usati, c.d. Operatori Compro Oro.

Per quanto di interesse, nonché con l'intento di garantire al mercato di riferimento maggiore trasparenza delle informazioni, potrebbe essere utile una integrazione al Testo di modifica in esame, che preveda l'istituzione presso l'OAM di unico Registro intitolato "Registro degli Operatori in Oro" formato da due sezioni dedicate rispettivamente agli Operatori Compro Oro di cui al D.lgs n° 92/2017 e agli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000.

Per maggiori approfondimenti e analisi sulle proposte oggetto del presente contributo, l'Associazione resta a completa disposizione. Ringraziando la Commissione per l'opportunità concessa, si auspica che il lavoro svolto possa essere di reale ausilio alle funzioni svolte da Voi tutti Illustri On. Deputati.

Per A.N.T.I.C.O.

Il Presidente

*Dot. Nunzio Ragno*